



# COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

Corso Mazzini, 118 – cap 31044  
c.f. e p. iva 00471230268

☎ 0423/6171 s.p.  
🏛 0423/617250 (palazzo municipale)  
🏛 0423/617410 (loggia dei grani)

Reg Ordinanze

n. **322**

## **AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER L'ACCENSIONE DEI FALÒ DELL'EPIFANIA IN DATA 5 O 6 GENNAIO 2024**

### **IL SINDACO**

**VALUTATO** che il falò del “Panevin” rappresenta una consolidata tradizione popolare con una spiccata valenza sociale di aggregazione e collante delle società locali e, quindi, meritevole di essere salvaguardata;

**CONSIDERATO** che l'accensione dei tradizionali falò deve essere intesa come evento straordinario, dettato dalla consuetudine popolare di festeggiamento e che tali avvenimenti hanno ricorrenza annuale e sono propri delle antiche tradizioni popolari venete;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n.209/2021, avente ad oggetto “MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA”, con la quale, tra l'altro, viene vietato, su tutto il territorio comunale, qualsiasi tipologia di combustione all'aperto;

**CONSIDERATO** che in data 26.10.2023 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, convocato appositamente per la discussione del seguente ordine del giorno: “*valutazione dei contenuti dell'eventuale deroga al divieto di falò tradizionali*”;

**VISTO** che lo scopo della riunione del T.T.Z. sopra richiamato è stato quello di verificare se esistesse o meno una volontà da parte dei Comuni della Provincia di Treviso circa l'eventuale deroga al divieto generale di combustione all'aperto per consentire l'abbruciamento dei falò tradizionali;

**PRESO ATTO** che a seguito di sudetta riunione è emersa, da parte dei Comuni partecipanti, la volontà di concedere per i falò tradizionali una deroga al generale divieto di combustioni all'aperto previo rispetto delle seguenti indicazioni tecnico-organizzative:

- i falò dovranno essere limitati nel loro numero ammettendo che ne venga realizzato non più di uno per ciascuna frazione e vietando l'organizzazione di eventi privati;
- le dimensioni della pira dovranno essere al massimo di 4 m di altezza, con un diametro alla base non superiore a 3 m;
- il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo;
- è tassativamente vietato il ricorso a materiali combustibili di altra natura;
- sempre con l'intento di ridurre le emissioni in atmosfera, gli eventi dovranno concludersi entro le ore 23.00 e il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione;
- nel caso in cui il territorio comunale interessato dovesse ricadere in stato di allerta rossa, come definito dallo specifico bollettino rilasciato da Arpav, l'accensione dei falò sarà vietata.

**VISTO** l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **AUTORIZZA**

L'accensione dei tradizionali "falò" tradizionali nella ricorrenza della festa dell'Epifania in data 5 o 6 gennaio 2024.

#### ORDINA

- A) **che venga realizzato non più di un falò per ciascun centro frazionale, vietando pertanto l'organizzazione di eventi privati;**
- B) **le dimensioni della pira dovranno essere al massimo di 4 m di altezza, con un diametro alla base non superiore a 3 m;**
- C) **il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo;**
- D) **è tassativamente vietato il ricorso a materiali combustibili di altra natura benzina, gas olii o altri combustibili, carta, giornali, riviste, materiale sintetico di imballaggi, cartoni, contenitori per bevande a lunga conservazione, bancali, scarti di legno da cantiere, legno usato ricavato da demolizioni, risanamenti e rinnovamenti di edifici (mobili, finestre, porte, pavimenti, rivestimenti e travi, come pure legni di imballaggio (casce, pallets...ecc.), pneumatici, materiale plastico;**
- E) **gli eventi dovranno concludersi entro le ore 23.00 e il fuoco dovrà essere immediatamente estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione;**
- F) **è evitata l'accensione dei falò nel caso in cui il territorio comunale, nelle date del 5 o 6 gennaio 2024, dovesse ricadere in stato di allerta rossa, come definito dallo specifico bollettino rilasciato da Arpav.**

#### ORDINA ALTRESI'

che l'accensione dei falò, avvenga, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., con garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente evitando ogni danno in particolare osservando le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere predisposta apposita squadra preposta al servizio di vigilanza e pronto intervento antincendio;
2. gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza e dovranno essere segnalate e opportunamente lasciate libere le vie di fuga;
3. il falò dovrà essere acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
4. deve essere impedito il lancio e/o l'introduzione all'interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro materiale esplosivo;
5. l'operazione di accensione del falò dovrà svolgersi in assenza di vento forte e dovrà essere sospesa o revocata la combustione all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli;
6. dovranno essere garantite adeguate misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade;
7. dovrà essere ripristinato lo stato del terreno al termine della manifestazione;

#### DISPONE CHE

- la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e mediante pubblicazione sul sito internet comunale e divulgazione a mezzo stampa locale;
- le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate di far osservare le disposizioni contenute nel presente atto e di procedere nei confronti dei contravventori, a norma di Legge;
- i trasgressori saranno puniti con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689, con l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati;

- sono fatte salve le autorizzazioni necessarie da richiedere allo Sportello Unico Commercio del BIM Piave, Ufficio presso la Loggia dei Grani a Montebelluna, per l'organizzazione dell'evento.

**INFINE**

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica al T.A.R. del Veneto o entro 120 giorni, sempre dalla data di notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, 20-12-2023

IL SINDACO  
BORDIN ADALBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa